

## **ACCORDO GENERALE**

tra

**l'IRCCS Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” (IRST) S.r.l. (di seguito denominato I.R.C.C.S.-IRST con sede a Meldola (FC) via Maroncelli 40, P.IVA 03154520401, nella persona del dott. Giorgio Martelli Direttore Generale (d’ora innanzi il “Centro”)**

e

**Istituto per la Sicurezza Sociale**, con sede nella Repubblica di San Marino, in via Scialoja 20, località Cailungo, codice operatore 02298 nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Bevere (d’ora innanzi “ISS”)

### **Premessa:**

Preso atto dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino siglato in data 10.06.2013, si è convenuto di promuovere, favorire e sviluppare la reciproca collaborazione e cooperazione nell’ambito del settore sanitario, socio-sanitario ed amministrativo;

Le parti nel rispetto delle proprie autonomie e competenze si sono impegnate a conseguire una integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie, facilitando la definizione di intese tecnico amministrative necessarie a consentire, in un’ottica di reciprocità uno scambio di prestazioni fra l’Istituto della Sicurezza Sociale della RSM (ISS) e le Aziende Sanitarie della RER nonché la collaborazione fra i professionisti sanitari e non dei rispettivi Enti Pubblici verificando, nel comune interesse, modelli di cooperazione sanitaria e non, in un’ottica di rete di specialisti.

Le parti convengono, in particolare, sull’attivazione di una collaborazione nell’ambito di percorsi condivisi di politica sanitaria, socio-sanitaria e sociale da svilupparsi, anche attraverso la reciproca partecipazione a tavoli tecnici delle rispettive strutture tecnico amministrative, come diretta conseguenza dell’applicazione del Memorandum di Intesa tra Ministero della Salute della Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, sulla cooperazione nel campo della salute e delle Scienze Mediche, firmato a San Marino in data 27.11.2014.



I principi che reggono tali accordi esprimono una concezione della Sanità e, conseguentemente, del modo in cui si erogano i servizi e si valutano gli esiti, tale da registrare ampie convergenze in ambito italiano e sammarinese.


- L'ISS della Repubblica di San Marino e l'I.R.C.S.S.- IRST convengono sulla necessità di rinnovare le intese strategiche, sia per quanto attiene la fornitura di prestazioni, sia per quanto attiene lo sviluppo di percorsi di collaborazione su tematiche specifiche.
- Il Territorio della Repubblica di San Marino è limitrofo a quello dell'Azienda USL della Romagna, in particolare nella sua parte meridionale; le connessioni molteplici, gli scambi e le osmosi di natura economica culturale e sociale sono di grande apertura e di forte connessione, tali da considerare logica la condivisione di principi fondanti lo sviluppo di ampi livelli di programmazione nell'ambito delle politiche per la salute e delle sinergie organizzative attraverso un linguaggio comune in ambito gestionale, professionale di ricerca e di sviluppo degli strumenti operativi.
- Per quanto concerne la lettura dei bisogni si assiste ad alcuni fenomeni simili, per lo meno in termini di tendenza: l'evoluzione demografica della popolazione e il suo progressivo invecchiamento, il conseguente mutare del quadro epidemiologico, sempre più caratterizzato da patologie di tipo cronico e degenerativo, l'incessante sviluppo di nuove tecnologie di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo che concorrono ad allungare la speranza di vita e la necessità di sviluppare la ricerca.
- Tenuto conto dell'ampia corrispondenza tra i principi e bisogni dell'ISS e I.R.C.C.S.-IRST e nell'ottica del perseguimento di interessi e fini comuni, si individuano aspetti operativi che possono contribuire a rafforzare e sviluppare sinergie di programmazione, gestione, ricerca e azioni specifiche in ambito socio-sanitario.

Per quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente “*Accordo Generale*” (di seguito anche “*Convenzione*”), le parti concordano e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

Oggetto del presente accordo è la fornitura reciproca di attività presso I.R.C.C.S.-IRST e presso ISS , come di seguito sinteticamente riportato:

- 1) consulenza oncologica, attività di visiting e implementazione gruppi multidisciplinari;



- 2) consulenza procedurale e metodologica per Registro Tumori di San Marino e consulenza tecnica alle attività di screening e di prevenzione della Repubblica;
- 3) attività di formazione e di aggiornamento sull'assistenza anche domiciliare ai malati oncologici;
- 4) attività per assistenza interna di cure palliative
- 5) radioterapia innovativa;
- 6) attività di ricerca;
- 7) medicina radio metabolica;
- 8) preparazione antiblastici;
- 9) attività di anatomia patologica;
- 10) cooperazione scientifica e didattica
- 11) erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche in ambito oncologico in favore degli assisiti ISS (secondo modalità da concordarsi e che saranno definite in specifico protocollo operativo).

## **Articolo 2 - Attività**

Le parti concordano, nello spirito del presente accordo e in particolare di quanto rappresentato in premessa, che le attività oggetto dell'accordo sono:

- 1) Consulenza oncologica, attività di visiting ed implementazione gruppi multidisciplinari.**


Tale attività si svolgerà primariamente come prestazioni rese ai pazienti, supporto e supervisione al personale medico ed infermieristico dell'Ospedale di San Marino direttamente impegnato nell'attività clinica, discussione collegiale con le équipes multiprofessionali (radiologo, citologo, chirurgo, oncologo radioterapista, medico di medicina generale, ecc) su casi clinici che potranno giungere alla definizione dei percorsi per gli utenti.

- 2) Consulenza procedurale e metodologica per l'attivazione del Registro Tumori di San Marino** e consulenza tecnico per attività correlate al buon andamento delle attività di screening e di prevenzione della Repubblica. Si prevede anche la processazione attraverso gli strumenti informatici del RTRo dei dati forniti dal ISS della Repubblica di San Marino e la conseguente integrazione del Registro Tumori sammarinese nel RTRo.

- 3) Attività di formazione ed aggiornamento per l'assistenza anche domiciliare e per le cure palliative ai malati oncologici** con il contributo scientifico di personale qualificato indicato dall'I.R.C.C.S.-IRST.



- 4) **Radioterapia innovativa.** Vengono attuati progetti di ricerca applicata sulle radiazioni non convenzionalmente impiegate e su modelli di integrazione come quello di associazione radio-chemioterapica. La radioterapia dell'I.R.C.C.S.-IRST è in grado di erogare le migliori cure che lo stato dell'arte consente, con il massimo grado di sicurezza per il paziente grazie anche ad apparecchiature tra le più sofisticate attualmente a disposizione: la Tomotherapy e l'acceleratore lineare. Visto il fabbisogno complessivo d radioterapia espressa storicamente dalla popolazione di San Marino, l'I.R.C.C.S.-IRST ritiene di poter assorbire tale fabbisogno attraverso un semplice percorso diagnostico/terapeutico condiviso, sempre comunque in ottemperanza alle normative vigenti ed alle indicazioni regionali del caso. Tale attività si svilupperà primariamente come prestazioni rese ai pazienti, da parte di personale altamente qualificato di pertinenza dell'Istituto, nella piena osservanza della normativa vigente. Inoltre, sarà possibile attivare dietro richiesta, attività di consulenza medica su pazienti della Repubblica di San Marino.
- 5) **Attività di Ricerca.** L'I.R.C.C.S.-IRST rappresenta il punto di riferimento per tutte le attività di ricerca in ambito oncologico per l'Azienda USL della Romagna ed in questo ambito si potrà includere la Repubblica di San Marino.
- 6) **Medicina Nucleare.** L'I.R.C.C.S.-IRST può fornire ai cittadini della Repubblica di San Marino, oltre alla già presente medicina radio metabolica, anche prestazioni diagnostiche PET anche con Gallio. Tali prestazioni verranno fornite nel rispetto delle regole indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
- 7) **Progetti del laboratorio preparazione antiblastici.** Presso l'I.R.C.C.S.-IRST è centralizzata la produzione di antiblastici e di terapie di supporto anche per l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e, in base al presente accordo, anche per l'ISS della Repubblica di San Marino, in caso di adesione.
- 8) **Anatomia patologica:** diagnostica, citologica, istologica, molecolare e second opinion;
- 9) **Cooperazione scientifica e didattica:** le parti si impegnano a realizzare un comune programma di collaborazione scientifica e formativa nonché scambio di personale sanitario, di ricerca e amministrativi esperti in ambito sanitario. Le parti favoriranno il reciproco scambio e divulgazione di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione. La collaborazione potrà attuarsi con le seguenti modalità:
- a. Scambio di visite di personale impiegato oltre che nell'attività di assistenza anche nell'attività di ricerca e attività scientifiche integrate;
  - b. Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
  - c. organizzazione congiunta di incontri e seminari;



The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is "Giuliano" and the one on the right is "Romualdo".

- d. altre forme di cooperazione concordata tra le parti, come progetti comuni di ricerca;
- e. scambio di esperti amministrativi in ambito sanitario;
- f. scambio di professionisti medici sanitari e del comparto.

**10) Prestazioni erogate da I.R.C.C.S.-IRST per cittadini residenti a San Marino saranno regolamentati da apposito accordo di fornitura.**

### **Articolo 3 –Protocolli Operativi**

Le Parti concordano che ulteriori prestazioni aggiuntive potranno essere definite attraverso la sottoscrizione di specifici **Protocolli Operativi** finalizzati a disciplinare le modalità di erogazione ed i compensi/tariffe nel caso questi non siano già espressamente individuati dalla normativa. Qualora le Parti ravvisino in corso di vigenza del presente accordo, la necessità/opportunità di modificare i suddetti protocolli e di sottoscriverne altri, tale percorso avverrà tramite scambio di corrispondenza.

### **Articolo 4 – Corrispettivi**

Le parti convengono che i corrispettivi dovranno essere modulati separatamente per ciascuna attività individuata all’articolo precedente e di seguito regolati:

la remunerazione per quanto concerne le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, avverrà applicando il vigente nomenclatore tariffario della Regione Emilia Romagna e tariffe dell’IRCCS IRST in caso di prestazioni qui non ricomprese. Per quanto concerne la remunerazione dei ricoveri ospedalieri, questi verranno valorizzati secondo le tariffe a DRG presenti nel tariffario della Regione Emilia Romagna in vigore al momento della dimissione.

Per quanto attiene alle prestazioni del personale in consulenza che svolgerà attività di supporto tradotta in termini di attività di servizio e prestazioni professionali, che il consulente svolgerà fuori dell’orario di lavoro verrà applicata la tariffa oraria linda di € 100,00 maggiorata degli oneri se ed in quanto dovuti e dell’imposta IRAP ai sensi delle norme vigenti e calcolati sulla quota parte degli emolumenti da attribuire al consulente oltreché dei rimborsi chilometrici.

Altre forme di collaborazione non espressamente tariffate ed eventuali scontistiche rispetto a quanto sopra genericamente disciplinato, saranno definite nei loro aspetti economici con specifici protocolli operativi amministrativi, come previsto dal precedente art. 3.

Tutti gli importi sopra menzionati saranno fatturati ad ultimazione delle attività che verranno attivate su richiesta da parte dell’ISS.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the document. The signature on the left appears to be "G. M." and the signature on the right appears to be "D. M." Both signatures are written in black ink on a white background.

## **Articolo 5 – Assicurazioni**

Fermo restando quanto previsto nelle eventuali convenzioni attuative del presente Accordo Generale, ciascuna Parte assume piena ed esclusiva responsabilità per le attività svolte presso le proprie strutture, anche valendosi della collaborazione di personale dell'altra Parte.

Ciascuna Parte dichiara, inoltre, di essere dotata di copertura assicurativa (o di analoga misura), nel rispetto delle norme applicabili, per infortuni e per responsabilità riguardante le prestazioni e le attività da essa svolte – anche in virtù del rapporto di collaborazione oggetto del presente Accordo – presso la propria struttura.

## **Articolo 6- Tutela dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018.


In particolare, con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula del presente accordo e per la gestione del relativo rapporto, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018. e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

## **Art. 7 – Durata del contratto**

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31/12/2022. Lo stesso potrà essere rinnovato con il consenso scritto di entrambe le parti di anno in anno. Il presente accordo sostituisce il precedente accordo sottoscritto tra le parti nel gennaio 2022.



Si devono considerare attivi, altresì, a sanatoria, eventuali protocolli operativi siglati durante la vigenza del precedente accordo.

#### **Articolo 8 – Modifiche al contratto**

Ogni modifica al presente accordo potrà essere effettuata congiuntamente tra le parti solo in modo scritto.

#### **Articolo 9 – Foro competente**

Si conviene che ogni eventuale controversia dovesse sorgere dall'applicazione e interpretazione del presente accordo sarà di competenza esclusiva del foro della Repubblica di San Marino.

#### **Articolo 10– Rinvio**


Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle leggi vigenti in materia.

Rep. San Marino, 31 maggio 2022

I.R.C.C.S.- IRST srl

Il Direttore Generale

**Dott. Giorgio Martelli**



Istituto per la Sicurezza Sociale

Il Direttore Generale

**Dott. Francesco Bevere**

